



IL TESTAMENTO “FAI DA TE”

di Elena Pozzan



Il nostro ordinamento, in considerazione della delicatezza del momento in cui una persona decide di destinare le proprie sostanze per quando sarà passata a miglior vita, offre la possibilità di scegliere fra tre diversi tipi di testamento. Non si tratta di capire quale sia il contenuto di tale atto: la determinazione di tale contenuto spetta solo al testatore, che semmai potrà farsi consigliare da un professionista, al fine di evitare ai propri congiunti future controversie successorie, o potrà fruire di un ausilio tecnico, affinché le sue volontà non siano oscure o equivoche. Quanto al contenuto, purché esso non sia illecito (si pensi a chi approfitta del testamento per offendere una determinata persona), vale quel che dicono i francesi, «*Le testament est le triomphe de la liberté dans le droit civil*».

Scegliere il “tipo” di testamento significa, invece, optare per una delle tre forme possibili: se non si rispettano i requisiti formali idonei a identificare l'atto come “testamento”, la volontà, pur liberamente espressa, non può avere alcuna validità. Ciò avviene perché la forma ha due diverse, fondamentali, funzioni: una funzione sostanziale, consistente nel garantire al testatore una maggiore riflessione sulle sue scelte; una funzione processuale, che consente di preconstituire una prova della volontà del testatore attraverso la formazione di un documento. E la delicatezza della questione meglio si comprende se si riflette sulla peculiarità del testamento: non un qualsiasi atto di disposizione di beni, ma l'*ultimo messaggio* della persona. Saper scegliere la forma giusta, poi, è importante sotto il profilo della convenienza, perché ognuna delle tre forme previste dalla legge ha vantaggi e svantaggi. Vediamo di capire quali siano.

Il modo più semplice per mettere per iscritto le proprie ultime volontà è redigere un **testamento olografo**. Si tratta di una scrittura privata che presenta indubbi vantaggi: snellezza della redazione, riservatezza, mancanza di oneri economici, dato che non è necessaria la presenza d'un notaio.

Questi, invece, gli svantaggi: c'è il rischio che il documento venga perso,

che sia distrutto o sottratto da altri, che sia modificato o falsificato. È tuttavia possibile evitare questi rischi depositandolo presso un notaio. La forma di questo tipo di testamento è talmente libera che è possibile che il testatore scriva su qualsiasi carta o su qualsiasi altra materia (legno, muro, vetro, eccetera), in cui possa rimanere impresso lo scritto. Inoltre, si può usare qualsiasi mezzo di scrittura: inchiostro, gesso, sangue, carbone, eccetera. Questa libertà diviene fondamentale in tutti i casi in cui la persona si sente improvvisamente in procinto di morire e non ha il tempo o la possibilità di ricorrere ad altri atti: i giuristi fanno gli esempi dello scalatore che scolpisce il suo testamento sulla roccia, del naufrago che incide su una tavola della scialuppa di salvataggio, del carcerato che incide su una parete della cella il proprio testamento, del sequestrato che si avvale della corteccia d'un albero. Tre, dunque, sono i requisiti essenziali perché si tratti di valido testamento olografo: autografia, data, sottoscrizione. Se taluno vorrà dimostrare che la scrittura non è autentica, potrà ricorrere a prove peritali. Questo testamento non è valido se redatto con la cooperazione materiale di persone diverse dal testatore. È bene evitare, inoltre, di scrivere con caratteri a stampatello: l'opinione prevalente, infatti, lo ritiene nullo. Secondo requisito del testamento olografo, è la data, che deve contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno. Quanto alla sottoscrizione, che va apposta, di pugno dal testatore, alla fine delle disposizioni, è utile chiarire che essa è valida anche se non contiene il prenome e il cognome, ma anche soltanto lo pseudonimo o il vezzeggiativo con cui, eventualmente, fosse conosciuta la persona. Il testatore può, in ogni tempo, ritirare la scheda dalle mani del notaio, presso il quale eventualmente l'aveva depositata; a cura del notaio, sarà redatto verbale di restituzione. Il ritiro del testamento olografo non deve essere motivato.

Un secondo tipo di testamento è il **testamento pubblico**. Il suo grande vantaggio è la presenza d'un pubblico ufficiale, qualificato sul piano tecnico-giuridico, qual è il notaio, che dovrebbe garantire una corretta ricezione della volontà testamentaria. Gli svantaggi sono la mancanza assoluta di segretezza ed il costo. È necessaria la presenza di due testimoni maggiori d'età e pienamente capaci; inoltre, non debbono essere interessati all'atto. Anche il muto, il sordo e il sordomuto possono utilizzare il testamento pubblico. Nel caso in cui il testatore sia anche

incapace di leggere, all'atto debbono intervenire quattro testimoni. Il cieco che non in grado di sottoscrivere può firmare con un segno di croce.

Ai cittadini, i quali si trovino all'estero, è consentito rivolgersi all'ufficio consolare, che esercita, altresì, funzioni notarili (art. 19 d. P. R. 5 gennaio 1967, n. 200).

L'ultimo tipo di testamento è il **testamento segreto**, la redazione del quale passa attraverso due fasi: la compilazione della scheda testamentaria e la sua consegna al notaio. Il testamento segreto è custodito dal notaio, sino a quando, pervenutagli la notizia della morte del testatore, non sia aperto e pubblicato. Il testamento segreto offre molti vantaggi: garantisce la segretezza, che maggiormente lo caratterizza, visto che nessuno, neanche i testimoni ed il notaio possono conoscerne il contenuto prima della morte del testatore; non presenta il pericolo di smarrimento, di alterazione o di falsificazione.

Ha, però, due inconvenienti di non poco conto: il costo economico; una procedura, per la sua redazione, molto complessa. E ciò fa sì che il suo uso sia in realtà rarissimo nella prassi.

Va poi detto che il principale suo vantaggio, quello della segretezza, può essere raggiunto mediante il deposito d'un testamento olografo al notaio.

In definitiva, è il testamento "fai da te", ossia il testamento olografo che può rappresentare la soluzione ottimale: ma solo per chi voglia risparmiare, e nel contempo non tenga particolarmente alla segretezza delle proprie disposizioni, né abbia motivo di temere che la propria volontà, dichiarata nell'atto, possa un giorno essere alterata da altri.

Alla morte del testatore, il testamento olografo deve essere aperto e pubblicato, al fine di portare a conoscenza d'ogni interessato le disposizioni d'ultima volontà che racchiude. La pubblicazione è necessaria al fine dell'attuazione della volontà testamentaria, e per far valere, eventualmente, il testamento in giudizio.

Chi si trova in possesso del testamento olografo ha l'obbligo, appena ha notizia della morte del testatore, di consegnarlo ad un notaio, al fine della pubblicazione. Si badi che l'occultamento d'un testamento olografo è un reato! Inoltre, può comportare indegnità a succedere, con conseguente totale esclusione dalla successione.